

PRIMO PIANO

Franco presidente di Ivass

Si è concluso il percorso di formazione del nuovo direttorio della Banca d'Italia e quindi l'iter per la nomina di Daniele Franco a direttore generale e, di conseguenza, presidente di Ivass: il Presidente della Repubblica ha firmato i decreti lo scorso 10 Gennaio, che sono stati registrati dalla Corte dei Conti il 22 dello stesso mese. Franco raccoglie così il testimone da Fabio Panetta, passato lo scorso dicembre nel comitato esecutivo della Banca centrale europea.

Nato nel '53 in provincia di Belluno, Franco è entrato nel 1979 nel servizio studi di Banca d'Italia. Fra il 1994 e 1997 è stato consigliere economico presso la direzione generale degli affari economici e finanziari della Commissione Europea, rientrando poi in via Nazionale come direttore della direzione finanza pubblica del servizio studi. Dal 1999 al 2007 ha presieduto il gruppo di lavoro di finanza pubblica del sistema europeo di banche centrali, per poi diventare capo del servizio studi di struttura economica e finanziaria e, successivamente, direttore centrale dell'area ricerca economica e relazioni internazionali. Ragioniere generale dello Stato fra 2013 e 2019, è stato nominato il 20 maggio del 2019 vice direttore generale di Banca d'Italia: nella stessa data è diventato membro del direttorio integrato dell'Ivass.

F.A.

IL PUNTO SU....

Il mandato è vincolante per il Ctu

Una decisione della Cassazione in tema sanitario chiarisce che le perizie tecniche devono attenersi alla documentazione presentata dalle parti, rischiando in caso contrario di essere annullate

Il giudice non può conferire al proprio ausiliario (il cosiddetto consulente tecnico d'ufficio o Ctu) un mandato talmente ampio da includere e sostituire gli oneri di allegazione e di prova che incombono sulle parti del processo.

È quanto stabilisce una importante decisione della terza sezione della Cassazione (n. 31886 del 6 dicembre scorso) la quale ha ritenuto nulla un'indagine tecnica svolta in un giudizio, nella quale il consulente aveva acquisito documentazione non prodotta dalle parti nei termini processuali e di legge ed in assenza di qualsiasi contraddittorio fra loro.

Nel processo civile l'accertamento tecnico costituisce un importante contributo istruttorio di cui spesso il giudice si avvale per acquisire quelle informazioni specialistiche che non possono fare parte del bagaglio culturale delle parti e del magistrato stesso.

UNA SCELTA SEMPRE CENSURABILE

Si pensi, come nel caso di specie, a una consulenza volta a determinare se vi sia stato o meno un errore degli operatori sanitari che avevano in cura un paziente deceduto in sala operatoria. In simili casi, l'apporto del medico legale e dello specialista nominati dal giudice risulta persino determinante per verificare l'accadimento e le conseguenze delle eventuali negligenze professionali dei sanitari coinvolti, senza il quale difficilmente il giudice potrebbe accogliere o rigettare la richiesta di risarcimento.

Tuttavia l'indagine del Ctu può essere svolta, è questo il deciso richiamo della decisione segnalata, solo sui fatti e sui documenti che le parti abbiano allegato e depositato nei termini di legge, mentre al consulente è preclusa ogni attività che porti all'acquisizione di elementi non provenienti dalle parti stesse. (continua a pag. 2)



© jat306 - Fotolia



INSURANCE CONNECT
È SU TWITTER

Seguici cliccando qui



(continua da pag. 1)

Se è vero che la prassi processuale talvolta porta ad ampliare il perimetro dell'indagine del Ctu, fino a sanare delle carenze probatorie delle parti, la Corte di Cassazione ricorda che questa inammissibile estensione del mandato all'ausiliario determina persino la nullità della stessa consulenza e, per essa, anche della decisione finale.

È quello che viene decretato nel caso qui segnalato, ove la Corte accoglie il ricorso della parte che lamentava l'introduzione nel processo di una cartella clinica che l'azienda sanitaria non aveva in precedenza prodotta e che aveva costituito la base istruttoria per respingere la domanda di responsabilità contro l'ospedale.

GLI ELEMENTI PER FARE CHIAREZZA

Così nel richiamare i principi regolatori del processo e gli oneri istruttori delle parti costituite, la Corte riferisce i limiti dell'indagine che il giudice può delegare al suo consulente e le conseguenze di una violazione di tali regole, fino, come detto, alla nullità stessa dell'intera indagine tecnica.

Così la Corte chiarisce:

- che il giudice non può indagare d'ufficio su fatti mai realmente allegati dalle parti;
- che il Ctu non può acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione;
- che tali regole non sono derogabili per ordine del giudice o per acquiescenza delle parti;
- che la nullità della consulenza, svolta in violazione di tali principi obbligatori, è assoluta e sempre rilevabile, anche d'ufficio, fino al passaggio in giudicato della sentenza.

La decisione si colloca in un solco di precedenti giurisprudenziali non sempre uniformi, ma chiarisce bene le ragioni per le quali la violazione delle regole del contraddittorio debba avere un rilievo primario su ogni altro principio, stante la funzione di tutela sociale che il ricorso al giudice riveste nell'ordinamento e nella società.

UNA QUESTIONE DI TUTELA

Il ricorso a un processo per ottenere giustizia di un presunto torto subito è infatti una delle funzioni primarie di un ordinamento democratico e il rispetto delle regole del contraddittorio è la base per il suo corretto esercizio e per il pieno raggiungimento del suo scopo: la tutela della persona. Del resto la stessa motivazione della sentenza, ove recepisca acriticamente il contenuto di una Ctu tecnica, si espone alle stesse censure proponibili all'elaborato peritale fino ad esserne travolta assieme allo stesso (così si veda Cass. 6093 / 2013).

È dunque da preferire quella giurisprudenza che ha sempre ritenuto inderogabile l'obbligo delle parti di allegare fatti e documenti a sostegno della propria istanza in giudizio e, di contro, la nullità di ogni decisione che si sia basata su elementi istruttori introdotti nel processo in violazione di tale principio.

La nullità dell'accertamento tecnico, eseguito dunque in violazione delle norme processuali vincolanti nel processo, viene secretata secondo la seguente massima: "La violazione da parte del Ctu incaricato dal giudice del principio dispositivo commesso vuoi indagando su fatti mai prospettati dalle parti, vuoi acquisendo da queste ultime o da terzi documenti che erano nella disponibilità delle parti e che non furono tempestivamente prodotti, determina la nullità assoluta della Ctu, non sanabile nemmeno con l'acquiescenza delle parti e sempre rilevabile d'ufficio dal giudice, fino al passaggio in giudicato della decisione".



Filippo Martini,
Studio Mrv

INTERMEDIARI

Assiteca lancia la sua divisione insurtech

Pronta una piattaforma multicanale per offrire soluzioni assicurative e servizi tailor made



Assiteca crea la sua divisione insurtech e lancia Protea, una piattaforma multicanale sviluppata per offrire soluzioni assicurative e servizi tailor made alla propria clientela. La piattaforma si propone di sfruttare le tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning per elaborare big data e intercettare così i bisogni di privati, aziende e operatori di mercato. Personalizzabile a seconda delle diverse esigenze e in continua evoluzione, Protea è attiva su diverse linee di business, a cominciare dal segmento motor, ed è esportabile su molteplici target.

“Protea va oltre il preventivatore o il comparatore: si tratta di un vero e proprio incubatore in cui digital transformation, machine learning e chatbot sono elementi distintivi che operano in modo integrato, modulare e scalabile per tutti gli stakeholder del sistema assicurativo”, ha commentato Marco Ferrazzano, direttore della divisione insurtech di Assiteca.

Nelle intenzioni della società, come specifica un comunicato stampa, Protea si candida a diventare nel breve periodo il marketplace di Assiteca per il segmento retail e small business, attraverso modelli B2B, B2C e, sfruttando la rete distributiva della società di brokeraggio sul territorio, anche B2I.

“In questi anni abbiamo deciso di investire molto in R&S per affrontare, con adeguati strumenti, l'evoluzione che il mercato assicurativo sta vivendo. L'obiettivo è ampliare la gamma di prodotti offerti dalla piattaforma attraverso un ecosistema in grado di affrontare il cambiamento, innovando i modelli distributivi e ottimizzandone i processi e le marginalità”, ha illustrato Filippo Binasco, vice presidente di Assiteca.

Giacomo Corvi

COMPAGNIE

Helvetia acquisisce la maggioranza della spagnola Caser

Un affare da 780 milioni di euro: la compagnia svizzera aumenta la capacità distributiva attraverso le banche spagnole e prevede grande sviluppo nel business danni

Helvetia acquisisce la maggioranza della compagnia spagnola Caser. “L'acquisizione di Caser è perfettamente in linea con la strategia di Helvetia”, ha spiegato una nota Philipp Gmür, group ceo di Helvetia. “Negli ultimi anni – ha continuato – le nostre attività in Spagna hanno avuto un ottimo andamento e questa transazione le rafforza ulteriormente, incrementando in misura sostanziale anche la rilevanza delle nostre attività in Europa”.

Helvetia ha raggiunto un accordo con diversi azionisti per l'acquisto dei loro pacchetti azionari: alla fine dell'operazione, la compagnia prevede di aver acquisito fino al 70% delle quote di Caser. Il prezzo d'acquisto è di circa 780 milioni di euro.

Nel 2018, Caser ha registrato entrate per 1.639 milioni di euro, il 62% delle quali derivava dagli affari non vita, e un utile di 87 milioni.

L'acquisizione permette a Helvetia di espandere il core business e la rilevanza degli affari non vita all'interno di tutto il gruppo. A questo si aggiunge la distribuzione bancaria, grazie agli accordi in essere tra Caser e istituti come Ibercaja, Unicaja, Liberbank e molti altri. Le banche citate dispongono di 3.100 filiali che assistono oltre sette milioni di clienti in Spagna.

Caser e Helvetia Spagna manterranno i marchi ma, al termine della transazione, sarà istituito un comitato di gestione congiunto composto da membri di Helvetia Spagna e membri di Caser. Il comitato coordinerà le attività comuni sul mercato, anche allo scopo di sfruttare le sinergie.

Helvetia finanzia l'acquisizione per due terzi mediante l'emissione di obbligazioni ibride e per un terzo attraverso l'emissione di nuove azioni, cosa che sarà sottoposta al voto dell'assemblea generale il 24 aprile prossimo. La transazione si concluderà nel primo semestre del 2020.



Fabrizio Aurilia

#70
dicembre 2019

INSURANCE REVIEW

Strategie e innovazione per
il settore assicurativo


Insurance Review

Strategie e innovazione per il settore assicurativo

La rivista che rende l'informazione specialistica
dinamica e immediata.
Uno strumento di aggiornamento e approfondimento
dedicato ai professionisti del settore.

Abbonati su www.insurancereview.it
Abbonamento annuale € 80,00 (10 numeri)

oppure scarica l'app Insurance Review



Puoi sottoscrivere l'abbonamento annuale nelle seguenti modalità:

- Compilando il form on line all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Inviando un'email a abbonamenti@insuranceconnect.it

Modalità di pagamento:

- On line con Carta di Credito all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Bonifico bancario Antonveneta IBAN IT 94 U 01030 12301 0000 0158 0865

RC AUTO, C
CON

ATTUALITÀ 50 DISTRIB

la di una
zione inclusiva

Agenti Allianz
per fare la di

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 24 gennaio di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577